COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 6.7.2023 *C*(2023) 4691 final

Signor Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (COM(2022) 688 final) e sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (COM(2022) 689 final).

Come illustrato dalla Commissione durante l'audizione del Senato della Repubblica del 9 marzo 2023, tali proposte costituiscono un passo fondamentale per realizzare un'Unione dell'uguaglianza. Gli organismi per la parità svolgono un ruolo cruciale, sia nell'assistere le vittime di discriminazione, sia nel garantire che il diritto dell'UE in materia di non discriminazione sia attuato sul campo.

La Commissione accoglie con favore il sostegno espresso dal Senato della Repubblica all'iniziativa legislativa volta a rafforzare il ruolo e l'indipendenza degli organismi per la parità attraverso l'adozione di norme minime per assicurarne il funzionamento in tutti gli Stati membri. La Commissione apprezza che il Senato della Repubblica concordi sul fatto che tale obiettivo possa essere raggiunto solo mediante un'azione a livello dell'Unione e confermi che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà. In particolare, la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il sostegno alle disposizioni proposte in materia di indipendenza, risorse, contenzioso (a nome dell'organismo per la parità) e monitoraggio, che sono elementi centrali delle proposte.

S.E. Ignazio LA RUSSA Presidente del Senato della Repubblica Piazza Madama IT – 00186 ROMA In risposta alle osservazioni del Senato della Repubblica in merito alla proporzionalità delle misure e ai poteri che sarebbero attribuiti agli organismi per la parità, la Commissione desidera sottolineare il suo fermo impegno a favore dell'autonomia procedurale e istituzionale degli Stati membri. L'allegato alla presente lettera contiene una risposta tecnica dettagliata all'osservazione del Senato della Repubblica, che spiega in che modo le proposte rispettano il principio di proporzionalità.

Confidando nel fatto che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il costruttivo dialogo politico con il Senato della Repubblica.

La prego di accogliere, signor Presidente, i sensi della nostra più alta stima.

Maroš Šefčovič Vicepresidente

Helena Dalli Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA

Allegato

La Commissione ha esaminato attentamente le questioni sollevate dal Senato della Repubblica nel suo parere ed è lieta di formulare le seguenti osservazioni.

La Commissione ritiene che le proposte rispettino il principio di proporzionalità. Nella definizione delle norme minime, la proposta rispetta pienamente le competenze e l'autonomia procedurale degli Stati membri, ai quali lascia un margine di discrezionalità per decidere come attuare le misure proposte e introdurre norme più favorevoli per il funzionamento degli organismi per la parità.

In particolare, le norme minime proposte (una volta adottate dal colegislatore) rispetterebbero l'ordinamento nazionale del potere giudiziario e dei procedimenti giudiziari nonché, naturalmente, le costituzioni degli Stati membri. Inoltre, non inciderebbero sul ruolo delle parti sociali e degli ispettorati del lavoro.

In primo luogo, le norme in materia di contenzioso contenute nelle proposte non riguarderebbero il diritto penale e i procedimenti penali, ma solo le questioni di diritto amministrativo e civile. In particolare, non sarebbero pregiudicati i diritti procedurali nei procedimenti penali e nelle indagini ordinate da un'autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria.

In secondo luogo, le proposte non definiscono un modello unico, bensì norme minime che tengono conto della diversità delle tradizioni giuridiche negli Stati membri e rispettano pienamente la loro autonomia istituzionale.

Nello specifico, gli Stati membri potrebbero scegliere se attribuire o meno poteri decisionali vincolanti agli organismi per la parità. Qualora uno Stato membro decidesse di dotare il proprio organismo per la parità di poteri decisionali vincolanti - e solo in questo caso - le sue decisioni sarebbero esecutive e soggette a controllo giurisdizionale. In caso di controllo giurisdizionale, gli organi giurisdizionali deciderebbero se confermare o meno la decisione in questione.

Le proposte prevedono inoltre che la composizione amichevole delle controversie offerta alle parti possa essere guidata dallo stesso organismo per la parità o da un altro specifico ente esistente. Gli Stati membri potrebbero quindi decidere se attribuire tale ruolo alle organizzazioni sindacali, in caso di controversie riguardanti il settore del lavoro, o a qualsiasi altro organismo di mediazione esistente.

Per quanto riguarda i poteri di indagine, i diritti effettivi degli organismi per la parità di accedere alle informazioni necessarie per stabilire se vi sia stata discriminazione potrebbero assumere la forma di una cooperazione rafforzata o della condivisione di informazioni con altri servizi ispettivi esistenti, quali gli ispettorati del lavoro o gli ispettorati scolastici. Spetterebbe agli Stati membri definire il quadro appropriato.

Infine, per quanto riguarda il diritto degli organismi per la parità di agire per conto delle vittime, questa possibilità non inciderebbe sulla neutralità generale dell'organismo, in quanto gli Stati membri devono provvedere affinché siano predisposte garanzie adeguate nella struttura interna degli organismi per la parità che assicurino l'esercizio

indipendente delle rispettive competenze e l'esercizio dei poteri in materia di contenzioso.

Le disposizioni di cui sopra mirano a dotare gli organismi per la parità di poteri adeguati allo scopo di facilitare l'accesso alla giustizia, ricorrendo al sistema giudiziario o a meccanismi di risoluzione extragiudiziale che possono essere più rapidi, più accessibili e meno costosi per le vittime di discriminazione.

L'obiettivo delle proposte è di stabilire norme minime ambiziose per il funzionamento degli organismi per la parità e non di armonizzare tutte le strutture nazionali, delle quali si vuole rispettare la diversità. Le proposte includono nondimeno una clausola di non regressione allo scopo di evitare che il livello di protezione contro la discriminazione sia abbassato.